

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
 e il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni,
 con rete stradale nel Comune di Gorduno (II lotto)
 (del 23 novembre 1956)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

In data 9 luglio 1952 avete approvato il progetto di massima per il raggruppamento dei terreni, con rete stradale, nel Comune di Gorduno (II lotto) ed avete autorizzato gli interessati (Consorzio) a far procedere all'allestimento del progetto di dettaglio. PresentandoVi il progetto, con il messaggio n. 347 dell'8 febbraio 1952, vi avevamo informati che a Gorduno è già stato eseguito un primo raggruppamento nel 1928/1930. A quell'epoca vennero raggruppati i terreni prativi del fondovalle (superficie 62 ettari) con una spesa di Fr. 66.982,70. Il Cantone sussidiò l'opera con Fr. 22.800,— e la Confederazione con Fr. 36.300,—.

Il nuovo progetto contempla il raggruppamento dei rimanenti terreni privati nel Comune e cioè del piano e dei ronchi vignati, dei monti e delle selve. E' pure previsto di includere nell'operazione di riordino dei fondi, anche la zona precedentemente raggrupata al fine di ridurre ulteriormente, se possibile, il numero delle particelle. Inoltre il progetto di nuovo riparto è studiato in correlazione a quello della limitrofa zona di Galbisio perchè, come già indicato nel precedente messaggio, sulle 243 partite interessate nel R.T. di Gorduno, ben 143 posseggono fondi anche a Galbisio (Comune di Bellinzona). E' ovvio, così facendo, che si otterrà una migliore concentrazione ed un miglior risultato dal punto di vista economico-agricolo.

Come appare dalla relazione tecnica allegata al progetto, entrano in considerazione le seguenti zone :

A) Zona agricola :

1. campagna già raggruppata	ha. 62
2. campagna vignata da raggruppare	» 10
3. ronchi vignati	» 12
4. monti Sassa - Ortigaia e Scareoro	» 22

Totale ha. 106

B) Zona forestale :

5. monti Biancarescio - Ruscada - Ladrescio - Bedretto - Stuello	ha. 38
6. selve e boschi	» 128

Totale ha. 166

Se il progetto di dettaglio viene presentato solo oggi, a più di quattro anni dall'approvazione del progetto di massima da parte del Gran Consiglio, ciò è dovuto a due motivi : primo, all'incertezza sul modo di trattare la zona privata della montagna, occupata dai monti e dalle selve e sprovvista di qualsiasi mappa catastale. D'intesa con le Autorità federali si è risolto di procedere anzitutto al rilievo fotogrammetrico e di eseguire poi il raggruppamento riducendo le opere al minimo necessario; secondo, al freno che abbiamo forzatamente dovuto im-

porre al ritmo di esecuzione dei lavori in relazione ai crediti cantonali e federali disponibili.

Il progetto di dettaglio è stato allestito secondo le linee di quello di massima ed è stato approvato dagli organi tecnici cantonali e federali preposti alle bonifiche ed alle foreste.

Ecco in riassunto i dati del preventivo :

A) *Zona agricola :*

a) strada n. 1 largh. m. 3.00 lungh. m. 400	Fr. 23.250,—	
b) strada n. 2 largh. m. 2.60 lungh. m. 450	» 4.500,—	
c) sentieri largh. m. 1.20 lungh. m. 1800	» 18.800,—	
d) progetto, direzione lavori e imprevisti	» 8.450,—	Fr. 55.000,—
e) raggruppamento terreni, picchettazione e terminazione nuovi fondi ha. 106		» 41.000,—
Costo totale zona agricola		<u>Fr. 96.000,—</u>
(pari a Fr. 2.180,— per i 44 ettari effettivi di R.T.).		

B) *Zona forestale :*

a) sentieri largh. m. 1.20 lungh. m. 2600	Fr. 26.000,—	
b) sistemazione sentieri esistenti lungh. m. 5130	» 22.450,—	
c) progetto, direzione lavori e imprevisti	» 8.550,—	Fr. 57.000,—
d) raggruppamento terreni, picchettazione e terminazione nuovi fondi ha. 166		» 91.000,—
Costo totale zona forestale		<u>Fr. 148.000,—</u>
(pari a Fr. 890,— per ettaro).		

Costo totale del raggruppamento :

zona agricola	Fr. 96.000,—
zona forestale	» 148.000,—
Totale	<u>Fr. 244.000,—</u>

I costi complessivi ed unitari di cui sopra appaiono proporzionati al valore agricolo-economico delle zone raggruppande.

Confidiamo che l'opera, sollecitata con sempre maggior insistenza dalle Autorità di Gorduno e dalla popolazione, valga a dare maggior efficienza alla economia agricola e generale del Comune.

Ciò premesso, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'unito disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Il Cons. Segr. di Stato :

Canevascini

Stefani

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio e la concessione di un sussidio a favore delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Gorduno (II lotto)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 novembre 1956 n. 662 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni, con rete stradale, nel Comune di Gorduno (II lotto), sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di Fr. 244.000,— (Fr. 96.000,— zona agricola - Fr. 148.000,— zona forestale), ossia al massimo Fr. 73.200,—.

Art. 3. — Il versamento del sussidio cantonale sarà effettuato :
Fr. 40.000,— sull'esercizio 1957
Fr. 33.200,— sull'esercizio 1958.

Art. 4. — Il capitolato di appalto e i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori, fatta dalla Delegazione consortile, dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto.

Art. 5. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 6. — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni, o parti rilevanti degli stessi, non possono essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 7. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

- a) i terreni raggruppati o bonificati e le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto dopo lo stanziamento del sussidio da parte della Confederazione e per l'importo di preventivo che sarà da quella ammesso.

